

Istituto Superiore di Scienze Religiose – Vicenza

TEORIA DELLA SCUOLA E LEGISLAZIONE SCOLASTICA

**Docenti: DAVIDE LAGO
e GINO LUNARDI**

Il Percorso

A.A. 2023-2024

Data	Lez. N°	Tema	Argomenti toccati
20/09/23	1^	La scuola italiana nella Costituzione	La libertà di insegnamento L'obbligo di istruzione.
27/09/23	2^	Cenni di storia della scuola dall'unità d'Italia (con riferimenti all'insegnamento della religione cattolica)	a) dalla Legge Casati alla Riforma Gentile (1859-1923); b) la scuola democratica (dagli anni '50 agli anni '80); c) il rinnovamento della scuola (anni '90); verso l'autonomia scolastica; d) gli interventi di Moratti e Gelmini sugli ordinamenti scolastici.
04/10/23	3^	L'autonomia scolastica	La scuola prima e dopo l'introduzione dell'autonomia (personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento, dotazione finanziaria).
11/10/23	4^	Gli ordinamenti e i gradi scolastici	Le caratteristiche e le finalità dei singoli gradi scolastici.
18/10/23	5^	Gli organi collegiali	Origine, composizione e funzioni.
25/10/23	6^	Il profilo del docente	Il profilo professionale; i diritti e i doveri, gli obblighi comuni a tutti i docenti.
08/11/23	7^	Il docente di IRC oggi	L'identità dell'IRC e lo stato giuridico del docente.
15/11/23	8^	La valutazione degli alunni/studenti	Gli aspetti della valutazione.
22/11/23	9^	La scuola dell'integrazione e dell'inclusione	Gli alunni con disabilità, il linguaggio: i passi verso l'inclusione. L'assetto normativo attuale.
29/11/23	10^	L'autovalutazione di istituto	In che cosa consiste e a chi compete.
06/12/23	11^	Il rapporto della scuola con il territorio	Chi fa che cosa nel rapporto scuola-territorio.
13/12/23	12^	La scuola paritaria	Funzione pubblica e condizioni per il riconoscimento della parità.

Prima di iniziare...

Nel merito del
«nostro» percorso!



- *«La conoscenza della legislazione scolastica è (...) una componente necessaria della cultura professionale di ogni docente, il quale dovrebbe essere sempre consapevole della natura del sistema al cui interno svolge il suo lavoro e delle regole che ne assicurano il funzionamento.»*
- (Cicutelli, *Introduzione alla legislazione scolastica*, Scholè, Brescia 2020, pag. 5)
- N.B. È soprattutto questo volume di Cicutelli a rappresentare la fonte di riferimento nel percorso proposto per il corso di Teoria della scuola.

La scuola italiana nella Costituzione

- La libertà di insegnamento
- L'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione per «almeno 8 anni»
- Il «diritto allo studio» anche per coloro che sono privi di mezzi, purché «capaci e meritevoli»

- Approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947
- Entrata in vigore il 1° gennaio 1948

La Costituzione

(Cenni essenziali)

Contesto storico

- Prima dell'attuale Costituzione: lo Statuto Albertino, in vigore dal 1848.
- Il regime fascista lo aveva di fatto modificato o applicato in maniera disinvolta; già verso la fine del Ventennio si era posta l'esigenza di procedere ad una revisione costituzionale (ovviamente per motivi diversi da quelli che poi hanno dato vita alla nostra Costituzione).
- Fine ufficiale del regime fascista: 25 luglio 1943.
- Armistizio del successivo 8 settembre: si avvia la fase di defascistizzazione dello Stato.
- 25 aprile 1945: fine della guerra; gli italiani possono scegliere democraticamente il proprio governo.
- Assemblea costituente e indizione del referendum istituzionale per la scelta della forma dello Stato tra monarchia e repubblica.
- Referendum ed elezioni, con voto per la prima volta delle donne, si tennero il 2 giugno 1946.

Perché iniziare dalla Costituzione?

- La conoscenza della Costituzione dovrebbe essere per qualsiasi italiano un requisito essenziale di cittadinanza. Senza dover diventare per questo tutti costituzionalisti o esperti di diritto, sembra necessario almeno conoscerne il testo, poiché su di esso si fonda tutto il nostro ordinamento giuridico e in esso sono raccolti i principali valori in cui ci dovremmo riconoscere.
- La conoscenza della Costituzione - per un insegnante - è un requisito di professionalità, dato che nel suo lavoro quotidiano dovrebbe ispirarsi proprio a quei valori e a quei principi, trasmettendoli al tempo stesso ai suoi alunni.

Che cosa significa "Cittadino"?

- ❑ È la **condizione di colui che appartiene ad uno Stato**, essendogli attribuita la titolarità di un insieme di situazioni giuridiche (attive e passive, **diritti ed obblighi**) nei confronti dello stesso Stato.
- ❑ L'acquisto può avvenire:
 - **per nascita** (si distingue in base alla cittadinanza dei genitori - *ius sanguinis* - o in base al luogo ove essa avviene - *ius soli* -);
 - **per estensione** (tipicamente, al realizzarsi di eventi quali matrimonio od adozione);
 - **per concessione dello Stato**
Si rimanda alla L. 5 febbraio 1992 n. 91.
 - Alla nascita acquisiscono di diritto la cittadinanza italiana coloro i cui genitori - anche soltanto il padre o la madre - siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, co.)
 - È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. [Nuove norme sulla cittadinanza (1/a) (1/circ)...]

La Costituzione, conoscenze essenziali

- È una costituzione **lunga**, contiene:
 - **norme sull'organizzazione statale**,
 - **principi fondamentali** che devono ispirare l'azione dei cittadini e dei pubblici poteri.
- È una costituzione «**rigida**»:
 - non può essere modificata da una semplice legge ordinaria,
 - ma solo attraverso un procedimento legislativo, particolarmente lungo e articolato.
- Redatta materialmente dalla Commissione dei 75.
- È strutturata in:
 - **Principi Fondamentali** (artt. 1-12)
 - Parte Prima – Diritti e Doveri (art. 13-54)
 - Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)
 - Disposizioni transitorie e finali.

La Costituzione, i Principi fondamentali...

- ... sono contenuti nei primi 12 articoli
- **Principio democratico** (art. 1): rappresenta la norma base del sistema in quanto la Repubblica si fonda sul consenso dei cittadini che sono gli unici legittimi titolari della sovranità.
- **Principio personalista e della dignità umana** (artt. 2 e 3): la Repubblica riconosce il primato assoluto della persona e il pieno rispetto delle libertà dell'individuo.
- **Principio di eguaglianza** (art. 3) degli individui sia di fronte alla legge che nella società.
- **Riconoscimento e tutela delle diversità culturali** (artt. 3, 5 e 6) degli individui (lingua, tradizioni, religione, etc.) che non devono rappresentare motivo di discriminazione tra i cittadini.

(continua)

La Costituzione, i Principi fondamentali...

(segue)

- **Principio pluralista** (artt. 2 e 3): esalta le comunità intermedie e le formazioni sociali (famiglia, scuola, sindacati, partiti, etc.) tra individuo e Stato considerate le sedi più idonee per la crescita e lo sviluppo della personalità.
- **Principio lavorista** (artt. 1 e 4): colloca il lavoro e i lavoratori al centro della vita del Paese.
- **Principio solidarista** (artt. 2 e 4): impone ai cittadini di adempiere ai **doveri inderogabili di fratellanza e solidarietà e che è alla base dello stesso Stato sociale** quale è quello italiano, che si assume di conseguenza l'onere di favorire l'accesso all'istruzione generale gratuita, e garantire **l'assistenza sanitaria e sociale per tutti**, le assicurazioni sociali nonché il sistema pensionistico e previdenziale.
 - (da: a cura di Iolanda Pepe, *Compendio Concorso 2425 Dirigenti Scolastici*, Edizioni Simone, p. 7)

Gli articoli che riguardano direttamente la scuola

Costituzione, art. 9, comma 1

- «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. [33](#), [34](#)].»
- Questo comma consacra lo Stato italiano come Stato di cultura, con il compito preciso di farsi carico della promozione culturale dei suoi cittadini, ovvero di fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura e dell'istruzione...

Costituzione, art. 33

- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»

Costituzione, art. 34

- «La scuola è aperta a tutti.
- L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

L'istruzione scolastica, sulla base degli articoli 33 e 34...

Si sviluppa secondo i seguenti principi:

- Libertà di insegnamento (art. 33, co. 1)
- Disponibilità di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, co. 2)
- Libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, co. 1)
- Obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo (art. 34, co. 2)
- Riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, mediante borse di studio, assegni e altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, co. 3)

• *(continua)*

L'istruzione scolastica, sulla base degli articoli 33 e 34... /2

Si sviluppa secondo i seguenti principi:

(continuazione)

- Ammissione, per esami, ai vari gradi dell'istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale (art. 33, co. 5)
- Libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33 co. 3)
- Parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, co. 4).

La libertà di insegnamento

- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» art. 33,1
- I termini «**arte**» e «**scienza**» sono da intendersi nell'accezione più ampia possibile ...
 - abbracciano qualunque manifestazione dello spirito compatibile con l'insegnamento.
- È importante e significativo che un articolo che si occupa di scuola si apra con l'enunciazione di un principio di libertà.
- La scuola non sarebbe tale se non avesse la libertà come fine e mezzo al tempo stesso: si deve educare con libertà alla libertà.

La libertà di insegnamento

- Gli insegnanti possono godere di una propria specifica libertà di insegnamento solo in quanto a servizio dell'arte e della scienza, dunque non si tratta di una libertà assoluta.
- Alcuni tendono ad interpretarla [riduttivamente] come semplice libertà metodologico – didattica... incentrata sull'insegnante!
- Occorre che essa sia però fedele all'oggetto stesso dell'insegnamento (l'arte e la scienza, nella loro accezione più ampia), cioè alla natura di ciò che si insegna, ma anche «fedeltà» all'alunno. *(Segue)*

Libertà di insegnamento (... e rispetto dell'alunno)

- L'evoluzione della cultura pedagogica, oggi, parla di insegnamento/apprendimento. Non può esserci libertà di insegnamento, se non induce all'apprendimento.
- Altrimenti si ridurrebbe ad un mero esercizio retorico degli insegnanti (come spesso è stato in passato). >>>> «*Se l'alunno non apprende, la colpa è sua!*»
- In proposito un chiarimento importante nella legislazione delegata degli anni Settanta: la libertà di insegnamento «intesa come libera espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità»

Libertà di insegnamento (... e rispetto dell'alunno)

- Il Testo unico del 1994 ha ulteriormente interpretato la libertà di insegnamento «come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente».
- Si potrebbe dire meglio che la libertà di insegnamento non è una libertà dell'insegnante in quanto tale ma una **qualità che si applica all'azione dell'insegnare**, che è sempre contestualizzata all'interno di una scuola e di una classe particolare...
- Questa dimensione richiama anche la questione della «libertà» dell'intero sistema scolastico. «Ciò comporta che possa darsi libertà di insegnamento solo nel quadro di un'offerta formativa plurale che (...) si eserciti in diverse sedi e con modalità diverse. E' questa la tesi sostenuta (...) da parte cattolica, come libertà di istituire scuole diverse da quelle statali.» (p. 42) Peraltro, tale possibilità è riconosciuta dal 3° comma dell'art. 33.

Libertà di insegnamento, autonomia didattica

La libertà nell'insegnamento si estrinseca relativamente all'aspetto del metodo e dei contenuti, nella cosiddetta **autonomia didattica**.

L'**art. 1** del *Testo unico Scuola* (D.Lgs. n. 297/1994) stabilisce appunto che «*ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente*» e che «*l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni*».

L'insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti; non è neanche necessario che si rivolga ad una categoria differenziata di soggetti o che questi siano in rapporto di subordinazione rispetto al docente.

La libertà di insegnamento, come tutte le libertà, ha dei limiti. Restano escluse da tutela tutte le manifestazioni propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale. Nell'area di garanzia della libertà d'insegnamento non può essere compresa neanche l'espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie, bensì solo *l'esposizione di argomenti attuata con metodo scientifico*.

La Costituzione e la scuola paritaria

Art. 33, co. 2 e 3

- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- **UNA LEZIONE SPECIFICA SARÀ DEDICATA ALLA SCUOLA PARITARIA**

L'esame di Stato (art. 33,5)

- È una vecchia tradizione della scuola italiana... Nell'800 le scuole statali erano pochissime. L'esame serviva per accertare il livello di preparazione di alunni che frequentavano scuole di vario genere e dare valore al titolo di studio.
- La riforma Gentile consolidò il meccanismo.
- Con la scolarizzazione di massa, negli ultimi decenni si è cominciato a sentire meno l'esigenza di esami di Stato (aboliti: esame di ammissione alla scuola media, esame di 2^ elementare, alla fine della 5^ elementare...)
- Sono rimasti due esami di Stato: alla fine del 1° ciclo di istruzione e alla fine del 2° ciclo.
- Si sente chiedere spesso l'eliminazione degli esami di Stato, che appaiono una procedura inutile e complessa, soprattutto se commisurata ai loro risultati, che promuovono la quasi totalità di candidati...
- **2019 (anno prima del Covid): Esame 2° ciclo, percentuale promossi 99,7%.**
- Ammesso che la richiesta sia giustificata, non è formalmente praticabile.
- L'esame di Stato è previsto dalla Costituzione e la sua abolizione richiederebbe una modifica costituzionale.

L'autonomia dell'istruzione superiore

(art. 33, ultimo comma)

- «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla leggi dello Stato.»
- L'ordinamento universitario è sempre stato caratterizzato da grande autonomia, anche per l'impossibilità di regolamentare in maniera univoca forme di alta o altissima specializzazione.
- Diversa è l'autonomia che negli ultimi anni è stata riconosciuta per legge anche alle istituzioni scolastiche.

Diritto allo studio

(«La scuola è aperta a **tutti**» art. 34, co. 1)

- Sulla base di questa apertura «universale» la scuola italiana accoglie oggi i disabili, gli stranieri (anche se privi di permesso di soggiorno), gli adulti, senza fare alcuna distinzione (v. art. 3) in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.
- È difficile pensare che i costituenti fossero consapevoli della portata di questa dizione onnicomprensiva (l'intento probabilmente fu solo quello di semplificare la formula...)
- Il risultato sembra essere stato provvidenziale per gli effetti che ha prodotto.
- Affermato il principio del merito nell'accesso ai livelli scolastici più alti, mentre i livelli inferiori di istruzione dovrebbero già essere gratuiti e quindi accessibili a tutti.
- La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedirne l'attuazione istituendo borse di studio e altre provvidenze.

Diritto allo studio e obbligo scolastico

(«L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita» art. 34, co. 2)

- Osservazioni:

1. Ad essere obbligatoria è l'istruzione non la scuola.
2. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione può avvenire in forme diverse rispetto alla frequenza scolastica:
 1. Istruzione parentale con obbligo di verifica periodica dell'avanzamento negli studi
 2. Nella formazione professionale (da quando si è elevato l'obbligo di istruzione a 10 anni) per gli ultimi 2 anni, finita la scuola secondaria di 1° grado.
3. La durata è fissata in «almeno otto anni» (come negli anni '40, quando peraltro l'evasione dell'obbligo era abbondantemente diffusa).
4. La gratuità del percorso di studi obbligatorio [= non ci sono tasse, non si pagano i docenti; la questione dei libri di testo...].

Obbligo di Istruzione (oggi)

- È obbligatoria l'istruzione impartita per **almeno 10 anni** e riguarda la fascia di età compresa **tra i 6 e i 16 anni**. (*)
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato:
 - al **conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore**
 - o di una **qualifica professionale di durata almeno triennale** entro il 18° anno di età.
- **L'istruzione obbligatoria è gratuita**
L'obbligo di istruzione può essere assolto:
 - -nelle scuole statali e paritarie
 - -nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
 - -attraverso l'istruzione parentale

(*) Viene rilasciato attestato di assolvimento di obbligo scolastico – trascorsi 10 anni di istruzione – dal capo di istituto presso cui si trova lo studente (generalmente a conclusione del secondo anno del secondo ciclo di istruzione o del Centro di FP)

Obbligo di Istruzione, normativa di riferimento

- L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:
 - [Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101](#), che, all'art. 1 dispone che “nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”.
 - [Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139](#), art. 1: “L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
 - [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età”.

Obbligo Formativo

Diverso è l'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

- Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
 - proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica.
 - frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
 - iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
 - frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Appendice

Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione...

- Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 - La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. [XIV](#)] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. [artt. 29 c. 2](#), [37 c. 1](#), [48 c. 1](#), [51 c. 1](#)], di razza, di lingua [cfr. [art. 6](#)], di religione [cfr. [artt. 8, 19](#)], di opinioni politiche [cfr. [art. 22](#)], di condizioni personali e sociali.
 - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione...

- Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
 - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [*cfr. art. [114](#) e segg., [IX](#)*].
- Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [*cfr. [X](#)*]

Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione...

- Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
 - I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
 - Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr. art. [138](#)].
- Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. [19](#), [20](#)].
 - Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
 - I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- **Art. 9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. [33](#), [34](#)].
 - Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il testo dei 12 Principi fondamentali della Costituzione...

- Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
 - La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
 - Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
 - Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici [*cfr. art. [26](#)*].
- Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Il sistema giuridico: cenni rapidissimi... [e incompleti!]

(Desunti liberamente da Cicatelli, *Introduzione alla legislazione scolastica*, Scholé, Brescia 2020, cap. 1)

Appendice all'incontro

Indice degli argomenti di questa sezione

1. L'ordinamento giuridico
2. Lo Stato di diritto e la divisione dei poteri
3. Le fonti del diritto
4. La giurisprudenza

L'ordinamento giuridico

- Insieme di **norme** e di **istituzioni** che organizzano la vita di una comunità
- «***Ubi societas, ibi ius***» (dove c'è una comunità di persone, lì c'è il diritto)
- Corrisponde all'esistenza di uno Stato, autore delle sue leggi
 - [il sostantivo «ordinamento» si abbina anche con altri aggettivi, ad es. «scolastico»]
- Le norme che regolano i rapporti all'interno di una società possono essere di
 - Diritto naturale (giusnaturalismo): norme ricavate sull'osservazione della realtà empirica, considerate universalmente valide in quanto fondate sulla natura delle cose, con valore giuridico dopo essere state accolte in un ordinamento
 - Diritto positivo: norme «poste» (dal latino «*positae*») secondo specifiche procedure, cioè dalle decisioni di una maggioranza, valide all'interno dell'ordinamento che le ha approvate.

L'ordinamento giuridico si caratterizza per essere un *sistema* di *norme* interdipendenti...

- In vigore in un certo territorio e generalmente sottomesse ad una Costituzione o ad alcune Organizzazioni internazionali (ad es. UE)
- Caratteristiche:
 - Generalità (non definiscono casi personali)
 - Astrattezza (applicabili ad un numero indefinito di casi)
 - Novità (introducono norme nuove o modificano norme precedenti)
 - Esteriorità (incidono sui comportamenti, non sulle intenzioni personali)
 - Coercibilità (devono essere imposte anche contro il dissenso del singolo)
 - Positività (devono essere state formalmente approvate dal legislatore)

La legge civile e la legge comune

- I principi di cui alla precedente slide si applicano nella c.d. *civil law* (legge civile) – tradizione del diritto romano – che tende ad assicurare la certezza del diritto sulla base di un'applicazione deduttiva della norma. [In Italia e nella maggior parte degli ordinamenti giuridici esistenti]

- Il giudice ordinario si limita a verificare la corretta applicazione della legge
- la sentenza si riferisce sempre al singolo caso in discussione;
- può essere usata come riferimento interpretativo ma non decisivo per casi analoghi.

I sistemi di *common law* (legge comune) - prevalentemente diffusi nel mondo anglosassone – mancano di una codificazione dettagliata e attribuiscono grande importanza alle decisioni dei giudici, che di fatto si trovano a «creare» il diritto con le loro sentenze

- Ogni sentenza diventa fondamento di quelle successive e quindi fonte giuridica per risolvere le controversie.

Lo Stato di diritto

- Il sistema giuridico italiano rispecchia la ***civil law*** e dà vita al cosiddetto **Stato di diritto**.
- **È una forma di organizzazione statale che garantisce i diritti e le libertà personali per mezzo di un sistema di leggi coerenti con la Costituzione.**
- Alla Costituzione è subordinata l'azione dello Stato stesso, che è tenuto a redigere leggi coerenti con i principi costituzionali.
- Il cittadino è sottratto all'arbitrio di un potere assoluto.
- È garantito il rispetto della libertà di ognuno attraverso il potere impersonale della legge, che non dipende dalla volontà di un singolo.
- Si fonda sull'equilibrio (cioè sulla divisione) dei poteri, ovvero delle funzioni che devono essere assolte all'interno dello Stato stesso.

La divisione dei poteri

- **Potere legislativo:** appartiene al **Parlamento** e si realizza nell'approvazione delle leggi che regolano la vita dello Stato
- **Potere esecutivo:** spetta al **Governo**, consiste nel dare concreta esecuzione alle leggi attraverso l'azione amministrativa
- **Potere giudiziario:** è posto nelle mani della **Magistratura**, cui compete la responsabilità di verificare la corretta attuazione delle leggi
 - **Lo Stato trova origine dall'unione e dalla complementarietà di questi tre poteri.**
 - **La divisione dei poteri garantisce che nessuno di essi possa prevalere sugli altri e dunque esclude la possibilità di un regime assoluto e tirannico.**
 - **E' funzionale al valore assoluto della legge, che nello Stato di diritto assume il ruolo di regolatrice di ogni relazione tra i cittadini.**

Le fonti del diritto

- Nostro sistema giuridico: essenzialmente deduttivo. Dai principi generali alle conseguenze.
- Dunque gerarchia delle fonti del diritto per conoscere con certezza il grado di importanza (e di cogenza) di una norma.
- Fonti giuridiche articolate su tre livelli (al cui interno va riconosciuta una ulteriore gerarchia di atti normativi):
 - Fonti supreme (Costituzione, leggi costituzionali, regolamenti e direttive comunitarie)
 - Fonti primarie (leggi, decreti legge, decreti legislativi)
 - Fonti secondarie (regolamenti del Governo e degli Enti locali)

La fonte inferiore non può modificare la fonte superiore, mentre quella superiore può modificare (o annullare) quella inferiore.

La gerarchia delle fonti

- Al 1° posto c'è la **Costituzione**, ma Norme di diritto internazionale, generalmente riconosciute (artt. 10 e 11) possono costituire vincoli straordinari e prevalenti.
- Subito dopo la Costituzione, le **leggi ordinarie**, espressione della volontà popolare, in quanto approvate dal Parlamento.
- Ogni legge deve essere approvata dai due rami del Parlamento (sistema bicamerale). Entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.
- Dalla legge si distingue il **decreto**, che si applica a provvedimenti di solito emanati dal potere esecutivo, i quali, a certe condizioni, possono avere valore di legge.

La gerarchia delle fonti, il decreto

- Esistono due tipologie di decreti:
 - **Decreto legislativo**: emanato dal Governo, sulla base di una specifica delega attribuita da una legge approvata dal Parlamento. Si usano decreti legislativi in settori particolarmente complessi (i principi generali nella legge, la declinazione più tecnica e particolare al Governo, entro i limiti indicati nella delega)
 - **Decreto legge**: di iniziativa del Governo, si applica soprattutto nei casi di necessità e urgenza, in cui manca il tempo per una procedura legislativa ordinaria.
 - Provvedimento provvisorio, entra in vigore, con forza di **legge**, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (senza attendere i "canonici" 15 giorni di vacatio) e ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali o è convertito in **legge** dal Parlamento o decade automaticamente con **efficacia** ex tunc.
 - L'approvazione può avvenire senza modifiche o con modifiche.

In entrambi i casi il potere legislativo rimane saldamente nelle mani del Parlamento.

La gerarchia delle fonti, il DPR e gli atti amministrativi

- Seguono, a questo punto, gli ATTI AMMINISTRATIVI, che a loro volta possono avere una complessa e varia gerarchia.
- Innanzitutto, si può trattare di REGOLAMENTI, generalmente emanati nella forma del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR):
 - È un atto proprio del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente.
 - La tipologia dei Decreti del Presidente della Repubblica è definita tassativamente dalla Legge 13/1991 e successive modificazioni.

La gerarchia delle fonti, il DPCM e gli atti amministrativi

- Dal Decreto del Presidente della Repubblica si distingue il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato direttamente dal capo dell'esecutivo, nel quadro delle proprie esclusive competenze, senza ricorrere alla firma del Presidente della Repubblica.
- Più frequente, nell'ambito delle competenze di ciascun Ministero, è il ricorso al Decreto Ministeriale (DM) che regola questioni assai specifiche di ciascun settore.
- Sempre al singolo Ministro spetta poi emanare, a seconda delle materia, ordinanze ministeriali (OM), direttive ministeriali (Dir.), circolari ministeriali (CM) e note (N), ognuna di livello sempre meno impegnativo, trattandosi soprattutto negli ultimi casi di semplici interpretazioni orientative, spesso firmate solo da qualche dirigente del Ministero.

Gerarchia delle fonti giuridiche

Gerarchia delle fonti giuridiche

Le fonti sono elencate in ordine di importanza

Costituzione (Cost.)

Legge (L)

Decreto legislativo (DLGS o DLVO)

Decreto Legge (DL)

Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)

Decreto Ministeriale (DM)

Ordinanza Ministeriale (OM)

Direttiva Ministeriale (Dir.)

Circolare Ministeriale (CM)

Nota Ministeriale (N)

Altre fonti giuridiche

- Accanto alle fonti giuridiche statali, devono essere tenute presenti, per quanto di rispettiva competenza, anche quelle regionali.
- Le Regioni hanno specifica competenza in materia scolastica ed emanano anch'esse leggi e decreti secondo una logica in gran parte analoga a quella descritta per lo Stato.
- Sono importanti anche le fonti giuridiche internazionali, in particolare quelle comunitarie, in quanto l'Italia è componente dell'UE.
 - Tuttavia, in materia di istruzione, l'UE non può vincolare gli Stati membri, ciascuno dei quali conserva il diritto di impostare autonomamente il proprio sistema scolastico.
 - In materia di istruzione l'UE si limita perciò ad emanare RACCOMANDAZIONI, che possono avere un grosso peso nella legislazione interna dei singoli Paesi (costituiscono un punto di riferimento per l'autorevolezza della fonte).

La giurisprudenza

Si può intendere:

- sia la scienza giuridica in generale
 - sia l'insieme delle interpretazioni contenute generalmente nelle sentenze emesse dalla Magistratura
 - il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.
-
- Per questa parte si rimanda direttamente alle pp. 18-20 del testo di riferimento per il presente corso:
 - Ciatelli, *Introduzione alla legislazione scolastica*, Scholé, Brescia 2020.